



Comune di Bolano



Ambito Territoriale sociale 17

Avviso pubblico per l'attivazione di un percorso di coprogettazione con il terzo settore per (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

Con determinazione n. 134 del 11.03.2026 questa Amministrazione ha indetto un'istruttoria pubblica per la co-progettazione ex art. 55 co. 2 D.lgs. 117/2017, al fine di definire e realizzare con i soggetti del Terzo Settore le azioni e gli interventi finalizzati al potenziamento e riqualificazione Centro Famiglia diffuso ATS 17

Premessa

L'ATS 17 ha già attivato la sperimentazione mediante coprogettazione ai sensi della normativa nazionale e regionale di un centro per la famiglia, definito come "diffuso" poiché vista l'eterogeneità del territorio non sarebbe stato possibile trovare un punto unico di riferimento, almeno in fase di sperimentazione. Le esperienze nei diversi territori sono servite per fare rete e avviare attività per le famiglie facendo conoscere le potenzialità delle attività del centro. A dicembre 25 la sperimentazione è terminata ed i soggetti del terzo settore hanno richiesto come da nota del 27.1.26 la possibilità di una nuova progettazione partecipata anche per il triennio 2026-2028. Si ritiene pertanto funzionale avviare un nuovo processo di coprogettazione nell'ambito di un'amministrazione condivisa con l'obiettivo di rinnovare le attività, di potenziare le azioni come descritto nelle nuove linee guida e di proporre anche sportelli di accoglienza dislocati nei vari territori. Mediante la modalità della coprogettazione, si intende far acquisire al Centro per le Famiglie una centralità rispetto al tema della promozione del benessere delle famiglie, favorendo il protagonismo delle realtà esistenti e stimolando le risorse della comunità al fine di creare una dinamica virtuosa in cui sia la comunità stessa a rendersi protagonista in un'ottica di partecipazione attiva e capillare. L'obiettivo principale è quello di adottare una visione plurale del welfare familiare e promuovere il principio di sussidiarietà, ascoltando i bisogni delle famiglie e valorizzando le iniziative virtuose già realizzate e promuoverne di innovative per la co-creazione di valore sociale. Si prevede la calendarizzazione di attività/eventi in tutti i 19 Comuni facenti parte del ATS 17 al fine di intercettare un numero maggiore di famiglie, offrire servizi in luoghi a loro più prossimi, riducendo così spostamenti onerosi e promuovendo una logica di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, favorendo al contempo l'armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e del lavoro. Si prevede l'attivazione di figure adeguatamente formate affinché il centro per le famiglie diventi un presidio fondamentale per accompagnamento, supporto, sostegno e orientamento per le famiglie in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la famiglia 2025-2027. Puntare sulla cultura della sussidiarietà per promuovere un'esperienza di mobilitazione civica su attività di interesse comune mediante un impegno spontaneo, organizzato, diffuso e di qualità per la costruzione del benessere collettivo incentrato sulla qualità della vita della comunità è l'obiettivo strategico e prioritario: indispensabile partire dalla promozione del dialogo, dalla costruzione di legami, di valorizzazione delle potenzialità presenti stimolando la comunità nel rendersi protagonista.

Il Centro per le famiglie, in stretta integrazione con gli altri servizi presenti sul territorio, anche con l'ambito sanitario, assume un ruolo attivo nel promuovere sinergie e collaborazioni in un'ottica di sussidiarietà, connettendo le diverse risorse presenti. Il percorso di coprogettazione intende

promuovere lo sviluppo di interventi innovativi e sempre più mirati al sostegno della genitorialità e delle famiglie, attraverso azioni di consulenza, mediazione, prevenzione e supporto.

CONSIDERATO

La DGR 1177-2023 Regione Liguria avente per oggetto: “Approvazione della programmazione del Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2023 e ripartizione delle risorse ai Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci -

La DGR 260.2025 Regione Liguria avente per oggetto: “Programmazione risorse finanziarie Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2024 - approvazione riparto alle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri: accertamento e impegno

La DGR 492-2025 Regione Liguria avente per oggetto: “Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2025: approvazione riparto alle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri per la programmazione delle attività. Accertamento e impegno

VISTO che

Che il Comune di La Spezia in qualità di capofila ha provveduto a suddividere in base agli abitanti le risorse ricevute alle ATS 17 e 18 con i seguenti atti:

D.D 2994 /24 Fondo Per Le Politiche Della Famiglia Annualita' 2023

D.D 4513 /25 Fondo Per Le Politiche Della Famiglia Annualita' 2024

D.D 1109/26 Fondo Per Le Politiche Della Famiglia Annualita' 2025

Che L' ATS 17 ha Ricevuto i Seguenti Importi

Anno 2023 € 25.955,18

Anno 2024 €. 26.115,45

Anno 2025 € 25.492,09

Totale €. 77.562,72

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Bolano, per conto dei Comuni dell'ATS 17, intende avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con soggetti del Terzo settore operanti sul territorio provinciale spezzino, che manifestino la disponibilità a realizzare in coprogettazione di cui art. 55 CTS ed in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma il “Potenziamento e la Riqualificazione del Contro Famiglia diffuso “.

Art. 1. Oggetto e finalità dell'Avviso

1. Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla co-progettazione, sviluppo ed attuazione del Progetto di potenziamento e qualificazione del “Centro famiglie diffuso

2. Scopo della presente procedura è l'individuazione di uno o più soggetti ETS con cui attivare un Tavolo di coprogettazione, finalizzato all'elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e, conseguentemente, all'attivazione del rapporto di partenariato con l'Ente attuatore partner per la concreta realizzazione dell'insieme degli interventi e delle azioni co-progettate.

3. Gli ETS, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), sono invitati a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, - oltre alla domanda di partecipazione - una **proposta progettuale** di intervento, redatta secondo le indicazioni del Documento Progettuale (DP) allegato 1 al presente Avviso, dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione entro i limiti ivi indicati.

4. La valutazione dei Progetti presentati sarà demandata ad apposita Commissione che – in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso – a conclusione dei propri lavori formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

Art. 2. Definizione dell'ambito di co-progettazione e gestione degli interventi

1. Gli interventi che si intendono realizzare dovranno puntare a implementare e le attività del Centro famiglia diffuso ATS 17 e l'attività di co-progettazione dovrà riguardare l'elaborazione di una proposta progettuale nel rispetto delle Linee guida **all'Allegato "MOD. A)**. Il centro dovrà prevedere anche sportelli di ascolto ed accoglienza nei vari comuni, gli spazi saranno concordati in sede di coprogettazioni tendo conto di quelli messi a disposizione anche dai soggetti del Terzo settore

Art. 3. Durata del Progetto

1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di coprogettazione, termineranno il **31 dicembre 2028**: la prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione.

Art. 4. Risorse, Piano economico-finanziario e monitoraggio

1. Per la realizzazione del progetto, l'Amministrazione procedente metterà a disposizione un budget **77.562, 72** per tutta la durata progettuale.

La somma riconosciuta per la realizzazione degli interventi, riferita a spese effettivamente sostenute, analiticamente rendicontate e corroborate da documentazione fiscalmente valida, dovranno rientrare nelle seguenti voci di costo:

- a) spese per il coordinamento progetto
- b) spese per il personale esterno e interno
- c) spese gestione amministrazione generale
- d) spese di gestione specifiche
- e) spese per attrezzature, beni strumentali, assicurazioni
- f) materiali di consumo
- g) promozione e comunicazione

2. In ragione della sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo sarà erogato a fronte dell'attuazione degli interventi concordati in sede di co-progettazione, alle condizioni e con le

modalità stabilite nell'accordo di collaborazione, a titolo di contributo e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto co-progettante, con obbligo di restituzione, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

3. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, il soggetto co-progettante dovrà mettere a disposizione risorse proprie a titolo di compartecipazione, che contribuiranno a definire il quadro economico di progetto, consentendo di aumentare l'efficacia nella realizzazione degli interventi.

4. Tali risorse possono consistere in proprie risorse strumentali (strutture, attrezzature e mezzi), umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore Partner metterà a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale in misura pari ad almeno il 10% del valore complessivo del progetto. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

5. Il piano economico-finanziario dovrà pertanto essere costituito dalle risorse economiche, umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione procedente e dagli Ente Attuatore Partner e dovrà confluire nel Progetto Definitivo (PD) elaborato in esito ai lavori del tavolo di co-progettazione.

6. Le modalità di gestione delle risorse e le tempistiche per la rendicontazione delle attività svolte, saranno definite nella Convenzione oggetto di stipula tra ATS 17 e l'ETS co-progettante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

7. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto. Il soggetto attuatore dovrà quindi provvedere al monitoraggio e rendicontazione dell'attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati nella co-progettazione. La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.

8. Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto.

9. Considerata la natura evolutiva del progetto della coprogettazione le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione potranno essere integrate, nel corso dell'attuazione del progetto, da ulteriori finanziamenti pubblici o privati, nonché da risorse proprie degli enti del Terzo Settore partecipanti, previa condivisione e aggiornamento del piano operativo e previa riapertura dei tavoli di coprogettazione

10. Ogni proposta di ampliamento dovrà essere formalizzata mediante apposito verbale condiviso tra le parti, che ne attesti la coerenza con gli obiettivi del progetto, la sostenibilità e la conformità ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Art. 5. Fasi della co-progettazione

1. La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre fasi:

Fase I - Individuazione dell'Ente attuatore partner con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione degli interventi oggetto del Progetto di potenziamento e riqualificazione del "Centro per le famiglie ATS 17".

Fase II - Definizione del progetto definitivo (PD), attuata mediante co-progettazione condivisa tra i referenti dell'Amministrazione procedente ed i referenti tecnici dell'Ente attuatore partner selezionato. La procedura verrà attuata in sede di Tavolo di coprogettazione - a cui parteciperanno i rappresentanti dei soggetti coinvolti - e prenderà avvio mediante discussione critica della proposta progettuale (PP) selezionata, con facoltà di apportare variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal Documento progettuale elaborato dalla Amministrazione procedente e dal presente Avviso, fino alla definizione di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di qualità e miglioramento degli interventi e dei servizi co-progettati;
- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente e dall'Ente attuatore partner;
- d) definizione dei contenuti della convenzione.

2. Il positivo superamento di tale fase, che si svolgerà senza alcun onere per l'Amministrazione procedente, è condizione indispensabile per la successiva stipula della Convenzione. In caso di mancata definizione di un Progetto Definitivo che rispetti i principi alla base della procedura di co-progettazione, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione alla fase I e II non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti candidati e ammessi alla costituzione del partenariato.

Fase III - Stipula della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'Ente attuatore partner, avente ad oggetto la disciplina dei reciproci obblighi derivanti dall'attuazione delle attività previste nel progetto definitivo (PD). La convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:

- a) oggetto e durata dell'accordo;
- b) le modalità di gestione ed organizzazione;
- c) gli impegni dell'Amministrazione procedente e dell'Ente/i attuatore/i partner;
- d) quadro economico;
- e) monitoraggio
- f) le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto;
- g) assicurazioni
- h) revoche del contributo/rimborsi spese a fronte di irregolarità e inadempimenti
- i) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

All'Ente attuatore partner selezionato potrà essere chiesto di attivare gli interventi ed i servizi sin dalla conclusione della Fase II, anche nelle more della stipula della suddetta Convenzione.

Art. 6. Soggetti invitati a manifestare interesse e requisiti di ammissibilità alla selezione

1. La presente procedura ha come scopo l'attivazione di un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del Progetto di "Potenziamento e riqualificazione del Centro per le famiglie diffuso". Pertanto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, sono ammessi a partecipare alla procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, aventi oggetto sociale coerente con la presente procedura, in forma singola o a vario titolo associati, fermo restando il divieto per un soggetto di partecipare alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altra forma di raggruppamento, ovvero partecipare a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla selezione del soggetto stesso e del raggruppamento al quale questi partecipa.

2. Per poter partecipare alla selezione, i concorrenti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale, connessi con l'oggetto della presente procedura.

Requisiti di ordine generale:

- a) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more del perfezionamento della procedura di transmigrazione attualmente in corso, iscrizione da almeno 6 mesi ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- b) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali coerenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;
- c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- d) insussistenza delle seguenti cause di esclusione:
 - condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in capo al legale rappresentante e altri soggetti muniti di poteri decisionali, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, per reati di sfruttamento minorile e tratta di esseri umani, per reati in danno dell'ambiente, e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali in condizione di inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
 - aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;
 - violazione, per quanto di conoscenza, di obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro;
 - operatore economico sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o per significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali in ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 - aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Amministrazione precedente (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso per conto di Uzman, negli ultimi tre anni di servizio;
- e) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;

Requisiti di ordine speciale:

In riferimento agli aspetti tecnici di organizzazione e gestione:

la presenza di operatori e professionisti in possesso di formazione specifica per poter operare nelle specifiche linee di intervento, A titolo esemplificativo e non esaustivo: presenza di mediatori familiari, psicologi, educatori, esperti di cohousing familiare, assistenti sociali, esperti per la conduzione dei gruppi ecc.

Gli ETS dovranno dichiarare il possesso dei soli requisiti di carattere generale

L'Amministrazione precedente effettuerà i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed – in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi – escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, il partecipante. Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività di co-progettazione.

Art. 7. Modalità di partecipazione all'Istruttoria pubblica

Per partecipare all'istruttoria pubblica, gli Enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse presentando apposita proposta di partecipazione, da indirizzare al Comune di Bolano, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.bolano@legalmail.it entro e non oltre le ore **24:00 del 31.3.2026** indicando in oggetto la dicitura "Avviso pubblico per l'attivazione di un percorso di coprogettazione con il terzo settore per il *Potenziamento e riqualificazione del "Centro per le famiglie diffuso*

1. Le proposte pervenute o consegnate successivamente alla scadenza prevista non potranno essere prese in considerazione.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

3. La proposta di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE all'istruttoria pubblica, redatta secondo il modello riportato all'**Allegato "MOD. B)"** del presente Avviso, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta:

- se raggruppamento costituito, dal legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione.

- se raggruppamento costituendo, da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello **Allegato "MOD. C"** al presente avviso, nella quale il proponente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 6 e del rispetto delle condizioni disciplinate nel presente avviso. La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente e corredata di procura generale o speciale (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore), di copia non autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto proponente. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva tale dichiarazione dovrà essere compilata dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti componenti l'aggregazione. La presente dichiarazione, per la parte relativa ai requisiti di carattere generale, dovrà essere compilata altresì dal legale rappresentante/procuratore di eventuali altri soggetti partner dell'ETS.

C. PROPOSTA PROGETTUALE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto proponente, redatta secondo **Allegato MOD.D**, contenente un'ipotesi di programmazione di dettaglio e di ulteriore articolazione e declinazione operativa del progetto per cui si presenta la candidatura, sulla base di quanto indicato dalle Linee guida **Allegato MOD. A**, La proposta progettuale (PP) dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 10 (Criteri di valutazione), con particolare riguardo agli elementi di arricchimento proposti, indicando le risorse aggiuntive al budget di progetto dell'Amministrazione, messe a disposizione del soggetto attuatore partner. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti.

D. liberatoria proprietà intellettuale relativa alla suddetta proposta progettuale **Allegato MOD. E**.

5. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione procedente e gli Enti interessati dovranno avvenire prioritariamente a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8. Cause di esclusione.

Saranno escluse dalla procedura le istanze:

- presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente Avviso;

- pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente Avviso;
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
- non sottoscritte o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati.

Art. 9 Valutazione delle proposte progettuali

La verifica della regolarità della domanda di partecipazione, dei requisiti di ammissione e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita Commissione tecnica nominata con determinazione dal Direttore sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione provvederà altresì alla valutazione delle proposte progettuali pervenute in base agli indicatori espressi al successivo punto.

Art. 10. Criteri di valutazione

1. Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 5 facciate, esclusi eventuali allegati), illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 2.

2. La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale, complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

N.	Criteri	Contenuto	Punteggio massimo
1	Progettualità innovativa	La Commissione valuterà la capacità di apportare elementi innovativi e sperimentali di miglioramento della qualità del progetto nel rispetto degli obiettivi perseguiti	10
2	Qualità organizzativa della proposta e modalità esecutive	La Commissione valuterà: a) i modelli organizzativi e le professionalità messe in atto per la realizzazione delle attività ed interventi oggetto di co-progettazione; b) la metodologia, gli strumenti, gli eventi, le azioni previste per l'attuazione delle attività ed interventi oggetto di co-progettazione.	25
3	Rete a sostegno della proposta	La Commissione valuterà: a) gli eventuali accordi, progetti, servizi già in essere e potenzialmente condivisibili per il progetto b) gli eventuali protocolli, accordi con enti ed imprese private, inclusi soggetti ETS; c) le metodologie di raccordo con i servizi e le agenzie educative della rete territoriale;	10

4	Capacità di progettazione forme di innovazione sociale	La Commissione valuterà: a) la proposta delle azioni di gestione e innovazione delle linee di intervento; b) la capacità di coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie; c) l'attivazione di reti relazionali e di collaborazione sul territorio distrettuale.	25
5	Sistemi di promozione monitoraggio	La Commissione valuterà: a) le modalità di sensibilizzazione e promozione del centro b) la proposta di strumenti per la verifica in itinere del progetto;	15
6	Risorse di compartecipazione garantite	La Commissione valuterà le risorse di compartecipazione garantite dall'ETS concorrente, con riguardo sia al loro valore complessivo che alla capacità di dare valore aggiunto alla proposta progettuale.	15

3. Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della Proposta progettuale un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Giudizio corrispondente
1.0	Ottimo
0.9	Distinto
0.8	Molto buono
0.7	Buono
0.6	Sufficiente
0.5	Accettabile
0.4	Appena accettabile
0.3	Mediocre
0.2	Molto carente
0.1	Inadeguato
0.0	Non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;
- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

5. La proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di 70/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di coprogettazione.

Art. 11. Tavolo di co-progettazione

1. L'ETS/gli ETS, singolo o associato, con il miglior punteggio nella graduatoria di merito parteciperà al Tavolo di coprogettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del procedimento, secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.
2. Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS designato/i, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un Progetto definitivo (PD) degli interventi e delle attività di cui agli artt. 1 e 2, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta progettuale.
3. Il progetto definitivo (PD) conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di coprogettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale (PP) presentata dal Soggetto selezionato, quali i criteri per la formazione dei costi e delle risorse aggiuntive proposte.
4. Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.
 - a) Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà optare per la revoca dell'intera procedura.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento amministrativo, che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

6. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.
7. L'Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

Art. 12. Convenzione

1. Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS/gli ETS selezionato/i quale Attuatore Partner (Ente attuatore partner) sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, che includerà quanto previsto alla Fase III
2. La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra Amministrazione procedente e Ente attuatore partner per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva (Progetto Definitivo).
3. L'Amministrazione procedente si riserva, in qualsiasi momento:
 - di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;

- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee.

In entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

5. La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di rimborso al soggetto partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, l'Amministrazione procedente trasferirà all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

6. L'Ente attuatore partner sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Art. 13. Obblighi in materia di trasparenza e Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità "Regolamento"), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, ivi inclusa la stipula della Convenzione.

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

4. I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.

5. Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.

6. Ai proponenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste ad Ucman, in qualità di Responsabile del Trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 8. Il

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
www.unioneareanord.mo.it

9. La presentazione della manifestazione di interesse attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, e alla relativa accettazione.

Art. 14. Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
2. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Art. 15. Responsabile del Procedimento e chiarimenti

1. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è il Direttore Sociale Valeria Fanfani
2. Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito all'indirizzo PEC comune.bolano@legalmail.it all'attenzione del Servizio progettazione territoriale
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

Art. 16. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17. Ricorsi.

1. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Allegati:

MOD. A): Linee Guida

MOD B): Istanza di partecipazione

MOD. C): Dichiarazione sostitutiva

MOD. D): Schema del documento progettuale

MOD. E): Liberatoria proprietà intellettuale relativa al precedente